Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 26 NOVEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987, 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1978-1988, 1ª emissione, effettuate il 20 novembre 1979.

(10266)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 24 novembre 1979, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri al Presidente del Consiglio dei Ministri on. avv. prof. Francesco Cossiga.

(10292)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1978, n. 315;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Cortese dell'Alto Monferrato ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cortese dell'Alto Monferrto » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti

per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1979
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 251

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato », è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cortese dell'Alto Monferrato » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Cortese ». E' ammessa la presenza di altri vitigni ed uve bianche, escluse quelle aromatiche, purchè non superiori al 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende:

in provincia di Asti: l'intero territorio amministrativo di: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza M., Rocca Verano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortiglione, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano O., Vinchio, Vaglio Serra;

in provincia di Alessandria: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno, Carpeneto, Carosio, Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara B., Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Riscaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio, Visone. Ed in parte quello di: Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana, Sezzadio.

Tale zona della provincia di Alessandria risulta essere così delimitata:

partendo dal punto di incrocio nel comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona ed Alessandria, il limite segue in direzione est il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto di incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato, e su questi proseguire in direzione nord-est fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al confine di Mornese, prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata). Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldero ed all'altezza della località S. Gottardo segue il confine del comune di Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per Capriata d'Orba, in prossimità di C.na Bellavista. Prosegue lungo tale strada in direzione di Capriata d'Orba e superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio, e raggiunto il limite del centro abitato risale verso nord per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il Torrente Biasco (l'osteria). Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad incrociare la strada Tassarolo-Novi Ligure (quota 205), percorsa la strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue sino ad incontrare il confine di quest'ultimo comune (prossimità di Cascina Ingrata) segue tale confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba, prosegue verso nord lungo tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria, lungo questi ridiscende in direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argillosi-calcarei, anche a fondo tufaceo o marmoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappenninici ed appenninici.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare la incisione anulare.

La resa massima delle uve ammessa per la produzione del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » non dovrà essere superiore a q.li 100 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione totale per Ha non superi il 20% il limite sopra indicato.

La resa massima dell'uva in vino non deve superare il 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione, delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e commerciali della zona, è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cortese dell'Alto Monferrato » una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cortese dell'Alto Monferrato » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;

odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;

sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» può essere utilizzata per designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme.

I tipi «Spumante» e «frizzante» debbono presentarsi limpidi al consumo.

La zona di spumantizzazione coincide con la zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e simili. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1973, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10244)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979.

Accordo collettivo nazionale recante la disciplina per il convenzionamento dei biologi ambulatoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente il trasferimento allo Stato, alle regioni ed agli altri enti territoriali, cui compete l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, delle funzioni svolte in materia sanitaria dagli enti mutualistici in estinzione;

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la stipula e le procedure di attuazione degli accordi nazionali con le categorie professionali interessate e, in particolare, il quarto comma che estende, in quanto applicabili, i criteri previsti per le categorie mediche alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali;

Visto l'accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali, raggiunto in data 31 luglio 1979 tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali della categoria interessata, maggiormente rappresentative in campo nazionale, con la partecipazione dell'ordine nazionale dei biologi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo l'accordo, allegato al presente decreto, concernente la disciplina del rapporto con i biologi ambulatoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER I BIOLOGI AMBULATORIALI

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente accordo regola, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero professionale che si instaura, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, nell'ambito del servizio sanitario pubblico, tra le istituzioni, comunque denominate costituite o costituende, che sono tenute per legge o in via delegata o per determinazione autonoma ad erogare prestazioni sanitarie, di seguito denominate enti o enti erogatori e i biologi che, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, sono chiamati ad eseguire le prestazioni professionali di cui all'art. 3 della legge n. 396 del 24 maggio 1967 e di cui al successivo decreto ministeriale 27 marzo 1976 («Tariffe per le prestazioni professionali dei biologi») e successive modificazioni o integrazioni.

Il presente accordo si applica ai biologi anche per i rapporti libero-professionali che i medesimi possono intrattenere con altri enti pubblici anche territoriali o loro consorzi o associazioni a norma della legge n. 833/78, anch'essi denominati qui di seguito enti o enti erogatori.

Il rapporto con l'ente è da intendersi unico anche se il biologo svolge la propria attività in più posti di lavoro.

Art. 2.

Graduatoria - Domanda e requisiti

Il biologo, che aspira a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del servizio sanitario gestito dagli enti erogatori o da altri enti pubblici anche territoriali o loro consorzi e associazioni, deve inviare, entro e non oltre il 10 gennaio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., alla sede dell'Ordine nazionale dei biologi, apposita domanda redatta su modello conforme all'allegato *B*, specificando in quali ambiti territoriali istituzionali intende ottenere l'incarico, ritenendosi per ambiti territoriali istituzionali le aree definite con atti formali della regione. L'amministrazione regionale in attesa della istituzione delle U.S.L., individua la circoscrizione provinciale alla quale è assegnato l'ambito territoriale subprovinciale comprendente comuni di diversa provincia.

La domanda dovrà essere corredata dal foglio-notizie, di cui all'allegato *C*, compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico, nonchè della documentazione atta a provare il possesso dei titoli accademici professionali e di carriera elencati nel foglio stesso.

Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il 55° anno di età;

b) essere iscritto nell'albo professionale. L'iscrizione nello albo dev'essere attestata in calce alla domanda dal presidente dell'Ordine ed a questa dev'essere allegata una dichiarazione dell'Ordine nazionale dei biologi concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del biologo disposti dalle commissioni di disciplina previste dal presente accordo e le eventuali istruttorie in corso e i provvedimenti disciplinari irrogati dall'Ordine nazionale dei biologi;

c) essere cittadino italiano.

La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e corredata dalla documentazione probatoria dei titoli accademici professionali e di carriera che comportano modificazioni nel precedente punteggio a norma dello allegato *A*.

Art. 3.

Formazione delle graduatorie

Ai fini del conferimento degli incarichi, l'organo di gestione previsto dall'art. 13, ricevute dall'Ordine nazionale dei biologi le domande con la relativa documentazione entro il 15 febbraio di ciascun anno, procederà alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato *A*.

La formazione della graduatoria deve essere ultimata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il presidente dell'organo di gestione previsto dall'art. 13 curerà la comunicazione della graduatoria al presidente della giunta regionale tramite l'assessorato alla sanità, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, da effettuarsi entro il 15 giugno. Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e agli enti erogatori. L'amministrazione regionale, curera l'immediato invio del Bollettino ufficiale all'Ordine nazionale dei biologi.

Avverso la graduatoria, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione del Bollettino, è ammesso ricorso motivato al comitato regionale di cui all'art. 14.

Il comitato regionale decide inappellabilmente entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, comunicando le decisioni all'interessato e all'organo di gestione di cui all'art. 13, il quale, aggiornata la graduatoria, la trasmetterà, tramite l'assessorato alla sanità, al presidente della giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale e ne curerà l'invio all'Ordine nazionale dei biologi.

La graduatoria ha effetto dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Incompatibilità

Non è conferibile l'incarico al biologo che:

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente o organismo pubblico o privato con un'attività settimanale superiore a 30 ore;

b) svolga attività di biologo alle dirette dipendenze degli enti erogatori;

c) eserciti la professione a qualsiasi titolo presso enti o strutture sanitarie che non adottino il presente accordo;

d) abbia qualsiasi forma di cointeressenza diretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e con laboratori di analisi cliniche e biologiche;

e) sia biologo convenzionato esterno con gli enti erogatori.

Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo o della perdita dei requisiti di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 2, determina la revoca dell'incarico con conseguente perdita immediata del diritto agli emolumenti.

Al biologo, durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo, è sospesa l'eventuale incompatibilità o limitazione derivante da altre attività, a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.

I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dall'organo di gestione di cui all'art. 13.

Art. 5.

Limitazione di orario

Fermi restando il limite massimo di attività ambulatoriale di 30 ore settimanali e il limite minimo di 10 ore settimanali di cui al successivo art. 7, e semprechè il biologo non si trovi in condizioni di incompatibilità, l'orario massimo di attività è limitato come segue:

a) al biologo che abbia un rapporto d'impiego con orario pari o inferiore a 30 ore settimanali, può essere conferito un incarico ambulatoriale, per un numero di ore settimanali che, sommate a quelle in atto svolte, non superino il complessivo orario di 40 ore settimanali;

b) al biologo che espleti incarichi retribuiti su base forfettaria oraria, può essere conferito un incarico ambulatoriale nei limiti orari di cui alla precedente lettera *a*).

L'espletamento di altre attività, non previste dal presente articolo e non costituenti motivo di incompatibilità, sarà valutato dall'organo di gestione di cui all'art. 13 ai fini delle limitazioni di orario.

Art. 6.

Conferimento degli incarichi

Per l'assegnazione degli incarichi di cui al presente accordo, gli enti erogatori utilizzeranno le graduatorie provinciali interpellando il biologo che risulti primo in graduatoria secondo le indicazioni dell'organo di gestione di cui all'art. 13, ancorchè in posizione di incompatibilità.

Il biologo interpellato per il conferimento dell'incarico in un determinato ambito territoriale, definito ai sensi del primo comma dell'art. 2, che si dichiari non disponibile ad accettare l'incarico, non potrà essere interpellato per gli incarichi che si renderanno disponibili nello stesso ambito territoriale per l'anno in corso, semprechè la mancata accettazione non discenda da un giustificato motivo di impedimento, documentato all'organo di gestione di cui all'art. 13.

L'incarico inizialmente è conferito per un periodo determinato di sei mesi, che comunque non è configurabile come tirocinio pratico.

Al biologo, in periodo di prova compete lo stesso trattamento economico del biologo confermato nell'incarico.

Il conferimento dell'incarico è effettuato dall'ente erogatore mediante lettera raccomandata con A.R. in due esemplari, dei quali uno deve essere restituito dal biologo interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme, nonchè dello orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti dall'ente per l'esecuzione delle prestazioni professionali. La mancata restituzione della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante, sull'avviso di ricevimento, equivale a rinuncia dell'incarico stesso.

Allo scadere del sesto mese, ove da parte dell'ente erogatore non venga notificata al biologo, a mezzo raccomandata A.R., la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.

L'ente erogatore entro il semestre di prova può notificare la revoca dell'incarico qualora su base obiettiva si dimostri che il periodo di prova viene utilizzato come tirocinio pratico.

Contro il provvedimento di mancata conferma l'interessato può ricorrere all'organo di gestione di cui all'art. 13 entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione; l'organo decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso.

In caso di accoglimento del ricorso, che l'organo di gestione di cui all'art. 13 comunicherà tempestivamente all'ente erogatore, quest'ultimo rescinderà l'eventuale rapporto istauratosi nel frattempo con altro biologo, senza obbligo di preavviso.

Ove sussista carenza di biologi inclusi nelle graduatorie, l'incarico può essere conferito in base alla graduatoria di altra provincia o di altro ambito territoriale anche non confinante, a condizione che il biologo da incaricare trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio dell'ente all'atto del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.

Art. 7.

Massimale orario

L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un'attività globale massima di 30 ore settimanali effettive tra tutti gli enti erogatori, espletabili anche presso un solo ente, e minima di 10 ore settimanali, semprechè quest'ultimo numero di ore sia rispondente ad effettive esigenze di servizio. Saranno comunque retribuite le ore effettivamente assegnate.

Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, espletabile dal biologo presso tutti i singoli enti erogatori, l'organo di gestione di cui all'art. 13 dovrà tenere ed aggiornare un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i biologi incaricati, secondo la presente convenzione, con l'indicazione circa l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascun ente, il presidio di appartenenza e il relativo ambito territoriale istituzionale e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.

Di ogni mutamento, nel presidio sanitario cui il biologo venga assegnato, del numero di ore settimanali di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento di ogni

nuovo incarico, gli enti erogatori dovranno dare comunicazione entro dieci giorni all'organo di gestione di cui all'art. 13 e all'Ordine nazionale dei biologi indicandone la decorrenza.

L'organo di gestione di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di deroga, ha l'obbligo, sentiti gli enti erogatori e l'interessato e salvo deferimento alla commissione disciplinare di cui all'art. 16, di ricondurre l'orario complessivo di attività ambulatoriale alla misura massima prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Riduzione di orario - Soppressione di servizio

L'ente erogatore, ove si verifichi una persistente contrazione, valutabile nell'arco di un anno, delle richieste di prestazioni, statisticamente documentata, può ridurre l'orario di attività anche al di sotto del minimo settimanale di cui all'art. 7 o revocare l'incarico al biologo, comunicando allo stesso il provvedimento a mezzo lettera raccomandata A.R. Il provvedimento avrà comunque effetto non prima di giorni quarantacinque dalla comunicazione scritta.

Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dello incarico, rispettivamente per contrazione dell'attività o soppressione di servizi e presidi, è ammesso ricorso motivato allo organo di gestione di cui all'art. 13 entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'ente erogatore.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. L'organo di gestione di cui all'art. 13 decide definitivamente entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Il biologo in servizio, previo preavviso di quarantacinque giorni, d'intesa con l'ente erogatore, può ridurre il proprio orario settimanale, comunque non al di sotto del minimale.

Qualora l'ente erogatore rilevi la necessità di svolgere il servizio con personale a rapporto di impiego, il relativo concorso dovrà prevedere apposite norme che diano punteggio preferenziale, nella valutazione dei titoli, al biologo titolare dell'incarico a tempo indeterminato.

Nei casi di istituzione di posti in pianta organica, al momento della immissione nel ruolo del biologo e dei biologi vincitori del concorso, gli incarichi professionali conferiti a suo tempo a norma del presente accordo verranno revocati a cominciare dal biologo che nell'ambito della provincia e presso tutti gli enti erogatori o, se istituite, nell'ambito delle U.S.L. abbia la minor anzianità di servizio.

Art. 9.

Doveri del biologo

Il biologo che presta la propria attività per l'ente erogatore deve:

attenersi alle disposizioni che l'ente emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;

attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;

redigere e trasmettere all'organo di gestione di cui allo art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato *C*;

osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

A tal fine, l'ente erogatore provvederà al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena attività e di facile applicabilità, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo; in particolare l'ente erogatore dovrà conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del biologo.

A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del biologo inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate sulla base della documentazione in possesso dell'ente erogatore.

Poichè l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al biologo da parte dell'ente erogatore e, in caso di recidiva o persistenza, l'ente erogatore dovrà deferire il biologo alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari.

Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento del biologo alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza.

Art. 10.

Compiti del biologo

Il biologo nell'erogazione delle prestazioni deve:

compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ente gestore;

fornire al responsabile della struttura operativa sanitaria cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilità e della gestione le analisi di competenza;

usare le attrezzature fornite dall'ente erogatore comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

partecipare all'attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

Art. 11.

Prestazioni del biologo

Le prestazioni eseguibili dai biologi nei presidi gestiti dagli enti erogatori, nell'ambito dei compiti istituzionali propri degli enti stessi, sono quelle di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396 e al decreto ministeriale 27 marzo 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale attività, su richiesta degli enti gestori, nel quadro della programmazione regionale, è prestata anche in supporto alle azioni di prevenzione, individuale e collettiva nell'ambito di indagini mirate per lavoratori esposti a rischio, per accertamenti sulla popolazione, per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forme irreversibili di determinate malattie, per i problemi relativi all'applicazione della legge n. 194/78, per la tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva, per la medicina scolastica, per la tutela dell'anziano, per l'educazione sanitaria e per la tutela dell'ambiente.

L'opera dei biologi, inoltre, può essere svolta in funzione delle attività di medicina del lavoro, di medicina dello sport e di tutela della salute mentale e di medicina legale.

Le modalità tecniche e professionali di erogazione delle prestazioni ambulatoriali sono demandate alla scienza e coscienza del biologo, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione.

L'organizzazione dei presidi e strutture in cui il biologo è chiamato a prestare la propria attività ai sensi del presente accordo è definita dall'ente gestore in rapporto a criteri di produttività, affidabilità e qualificazione delle prestazioni e a criteri di protezione degli operatori e utenti e di sicurezza degli impianti, sentite le rappresentanze sindacali dei biologi maggiormente rappresentative o presenti negli organi di consultazione tecnica previsti dall'art. 15, ultimo comma, sub. 1, della legge n. 833/78.

Art. 12.

Cessazione e sospensione degli incarichi

L'incarico può cessare per rinuncia del biologo e per revoca dell'ente erogatore, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R.

La rinuncia e la revoca hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

Su specifica richiesta del biologo, l'ente erogatore, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può consentire la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

L'incarico è revocato con effetto immediato:

per perdita della cittadinanza italiana;

per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

per sopravvenuta incompatibilità ai sensi del precedente art. 4;

per condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

compimento del 65° anno di età;

per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla regione e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo di regione o di regione limitrofa;

per il verificarsi delle condizioni previste dal precedente art. 8, con decorrenza dalla data del provvedimento definitivo.

L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura.

Nel caso previsto dal comma precedente, la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di disciplina di cui all'art. 16.

Art. 13.

Organo provinciale di gestione

Fino alla data di costituzione delle U.S.L., secondo quanto previsto dall'art. 61 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, in ciascuna provincia o diverso ambito territoriale istituito con legge regionale ai fini del decentramento amministrativo il comitato di gestione previsto dall'art. 13 dell'accordo nazionale unico per la medicina specialistica ambulatoriale firmato dalle parti il 22 dicembre 1978, ha competenza per le funzioni elencate nel quinto comma dell'art. 13 di detto accordo e riferite ai biologi, intendendosi sostituiti i medici con un uguale numero di biologi nominati dai sindacati firmatari del presente accordo.

In ciascuna unità sanitaria locale la gestione della convenzione unica dei biologi è demandata al comitato di gestione che dovrà consultare obbligatoriamente per tutti gli atti relativi al presente accordo una commissione istituita presso gli uffici di direzione delle U.S.L., presieduta da un membro del comitato di gestione dell'U.S.L., e composta dal direttore sanitario U.S.L. e dal responsabile dei servizi sanitari integrativi di base e da due biologi designati dai sindacati firmatari del presente accordo.

Segretario della commissione consultiva è un funzionario amministrativo designato dal presidente del comitato di gestione della U.S.L.

La commissione si avvarrà, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale degli uffici di direzione dell'U.S.L.

La commissione consultiva dovrà esprimere motivato parere obbligatorio su:

graduatorie annuali approntate dall'ufficio di direzione sanitaria U.S.L.;

assegnazione e conferimento dell'incarico secondo le norme del presente accordo;

posizioni di ogni singolo biologo incaricato ai fini delle incompatibilità e limitazioni;

trasferimenti e sostituzioni;

deroghe al massimale orario;

ricorsi avverso le decisioni del presidente del comitato gestione U.S.L. in materia attinente il presente accordo;

deferimento alla commissione di disciplina.

La commissione consultiva tecnica di cui al terzo comma del presente accordo deve essere convocata almeno una volta al mese e ha potere di proposta di iniziative per il miglioramento del servizio.

Art. 14.

Comitato regionale di gestione

In ciascuna regione è istituito un comitato regionale composto da:

un rappresentante dell'amministrazione regionale con funzioni di presidente;

due biologi nominati dai sindacati di categoria firmatari del presente accordo;

due rappresentanti dei comuni nominati dalla regione su designazione dell'ANCI.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'amministrazione regionale.

La sede del comitato è indicata dall'amministrazione regionale.

Il comitato:

1) formula i programmi per l'aggiornamento professionale obbligatorio;

2) decide sui ricorsi avverso le graduatorie;

3) esamina e decide sui ricorsi avverso le deliberazioni assunte dal comitato di gestione di cui all'art. 13 o del presidente del comitato di gestione della U.S.L.;

4) decide sui trasferimenti d'ufficio fuori dell'ambito provinciale e dell'U.S.L.

Ad eccezione delle questioni di carattere disciplinare, il comitato regionale esamina e decide in seconda istanza tutte le questioni poste a livello provinciale o a livello di U.S.L. dalle parti firmatarie.

I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dalla notifica e hanno effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati.

Dopo la costituzione delle U.S.L. il comitato regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei biologi in servizio presso le U.S.L. con l'indicazione dei giorni, dell'orario di attività in ciascun servizio, delle date di conseguimento degli incarichi e degli incrementi di orario, nonchè di ogni altra attività ai fini della determinazione dell'attività oraria di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 15.

Funzionamento dei comitati di gestione

I comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Commissione regionale di disciplina

In ciascuna regione è istituita una commissione disciplinare composta da otto membri di cui:

un membro designato dall'amministrazione regionale;

tre membri nominati dall'amministrazione regionale su designazione della delegazione regionale ANCI;

quattro membri designati dall'Ordine nazionale dei biologi.

Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei membri designati dall'Ordine nazionale dei biologi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'amministrazione regionale.

La sede coincide con quella prevista per il comitato di cui all'art. 14.

La commissione esamina i casi dei biologi deferiti sia dagli enti erogatori che dall'organo di gestione di cui all'art. 13 o dalla presidenza dell'U.S.L.

Al biologo deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

La commissione adotta i seguenti provvedimenti: proscioglimento, richiamo con diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore a due anni, revoca dell'incarico.

La decisione è comunicata a cura del presidente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'ente che ha proceduto al deferimento, e all'Ordine nazionale dei biologi e per conoscenza all'organo di gestione di cui allo art. 13 del presente accordo.

Avverso la decisione della commissione disciplinare è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, alla commissione centrale di cui all'art. 17. Il ricorso deve essere notificato alla controparte (biologo o ente) ed all'Ordine nazionale dei biologi e per conoscenza all'organo di gestione di cui all'art. 13 del presente accordo.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la commissione disciplinare, per la particolare gravità dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso.

Art. 17.

Commissione centrale di disciplina

Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione centrale di disciplina composta da otto membri:

il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi;

un membro nominato dal Ministro della sanità;

tre membri designati dalle regioni;

tre membri designati dall'Ordine nazionale dei biologi.

La commissione è presieduta dal presidente dell'Ordine nazionale dei biologi; vice presidente è il membro designato dal Ministero della sanità.

La qualità di membro della commissione centrale non è compatibile con la qualità di membro degli organi di gestione previsti dagli articoli 13 e 14 e della commissione di cui all'art. 16.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Ministero della sanità.

Il procedimento innanzi alla commissione centrale deve salvaguardare il principio del contraddittorio nei confronti del biologo deferito.

La decisione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'ente che ha proceduto al deferimento, alla commissione di cui all'art. 16 e all'Ordine nazionale dei biologi e per conoscenza allo organo di gestione di cui all'art. 13 del presente accordo.

Art. 18.

Funzionamento delle commissioni di disciplina

Le commissioni regionali e la commissione centrale di disciplina sono validamente riunite se è presente la maggioranza dei loro componenti; le deliberazioni delle commissioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 19.

Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario dei turni di nuova istituzione e dei turni vacanti

Fino alla data di istituzione delle U.S.L. gli enti erogatori comunicheranno, alla fine di ogni trimestre solare, all'organo provinciale di cui all'art. 13 le necessità nel frattempo emerse a livello dei servizi espletabili dai biologi nei presidi a diretta gestione in ordine all'ampliamento dell'attività oraria, all'istituzione dei nuovi turni e alle vacanze di turni già istituiti.

Il comitato provinciale nei successivi dieci giorni cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'elenco delle disponibilità, indicando località, presidio, consistenza oraria dell'incarico ed eventuale orario di servizio.

Al solo fine di semplificare la procedura per la copertura dei turni comunque vacanti, entro venti giorni dalla data di pubblicazione, i biologi interessati comunicano, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al comitato provinciale, la propria disponibilità, specificando i turni ai quali aspirano.

L'organo provinciale di cui all'art. 13, valutate le domande sulla scorta dei dati e delle schede personali di cui all'art. 7, fornisce, nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 6, il nominativo dell'avente diritto a ricoprire il turno vacante, osservando il seguente ordine di priorità:

1) biologo che, nell'ambito della stessa provincia, sia risultato danneggiato da precedenti operazioni di soppressione di presidio, servizio, turno o riduzione di orario di cui agli articoli 8 e 20. In caso di rinuncia per giustificato motivo il biologo rimarrà comunque in posizione preminente;

2) biologo titolare di incarico in altra provincia che abbia fatto richiesta al competente comitato provinciale di essere trasferito nella provincia in cui si è determinata la disponibilità.

Tale biologo, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;

3) biologo titolare di incarico nella provincia, che svolga tale attività ambulatoriale in maniera esclusiva;

4) biologo titolare di incarico nella provincia che, per lo svolgimento di altre attività, sia soggetto a limitazioni di orario;

5) biologo che abbia un rapporto di convenzionamento esterno con gli enti erogatori e che abbia inoltrato nei termini la domanda di cui all'art. 2 e che sia inserito nelle graduatorie. Il conferimento dell'incarico è comunque subordinato alla effettiva cessazione dell'attività di convenzionato esterno.

Espletata inutilmente la procedura innanzi specificata si ricorre alla graduatoria provinciale.

Ai fini della procedura di cui ai punti 1) e 4) l'anzianità di servizio costituisce titolo di precedenza.

Costituite le U.S.L., la presidenza di queste comunica alla fine di ogni trimestre al comitato regionale l'elenco delle disponibilità di ampliamento orario, turni di nuova istituzione e turni vacanti, indicando località, presidio, consistenza oraria e eventuale orario di servizio per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Le ulteriori procedure sono quelle previste dal terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, intendendosi sostituito il comitato regionale dell'organo provinciale.

Art. 20.

Trasferimenti

I trasferimenti da un presidio ad un altro dei biologi titolari di incarico possono avvenire a domanda dell'interessato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 19, e d'ufficio su determinazione dell'ente erogatore.

Le domande di trasferimento presso presidi di altre zone dovranno essere indirizzate all'organo di cui all'art. 13 della provincia in cui è ubicato il presidio di destinazione.

I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato per periodi di tempo comunque non inferiori a mesi dodici e devono essere giustificati o dall'opportunità di unificare in un solo presidio o zona le prestazioni del biologo ovvero di soppressione di presidio, determinata da speciali contingenze o da indicazioni del piano regionale e zonale ai fini della razionalizzazione dei servizi.

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti nell'ambito della stessa provincia e, istituite le U.S.L., solo nell'ambito territoriale di competenza. I trasferimenti d'ufficio nell'ambito di provincie diverse dalla stessa regione, e, istituite le U.S.L., al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, sono assunti dal comitato regionale, sentito l'interessato.

In seguito a soppressione di un turno o servizio ambulatoriale l'incarico sarà revocato nei confronti del biologo che nell'ambito della provincia e presso tutti gli enti erogatori vanti la minor anzianità di servizio continuativo, ovvero, istituite le U.S.L., nell'ambito di queste e presso tutti i servizi.

Nel caso di trasferimento di ufficio, al biologo titolare d'incarico dovrà comunque essere assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione verrà determinato dall'ente erogatore sentito il biologo, tenendo conto di eventuali impedimenti obiettivi.

Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio e di fissazione di orario di servizio è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato all'organo di cui all'art. 13 entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento da parte dell'ente erogatore, ovvero, istituite le U.S.L., al presidente del comitato di gestione di queste.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento; l'organo provinciale di gestione deve decidere entro il trentesimo giorno dalla ricezione del ricorso. Della decisione adottata sarà data comunicazione formale all'interessato e all'ente erogatore.

Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non imputabili al biologo, l'ente erogatore assicura comunque l'utilizzazione temporanea del biologo in altra struttura idonea nell'ambito della zona ove è collocato il presidio o in zona limitrofa.

Art. 21.

Indennità di accesso

Per incarichi svolti temporaneamente al di fuori del comune di residenza viene corrisposta per ogni accesso effettivamente compiuto una indennità di accesso nella misura di L. 200 omnicomprensive al chilometro con la franchigia di 30 chilometri (15 chilometri in andata e 15 chilometri in ritorno).

L'indennità non spetta per la sede di prima destinazione e per le successive a domanda, ma solo per quelle successive alla prima destinazione, dove si viene inviati per esigenze di servizio.

L'indennità di accesso non compete nell'ipotesi in cui il biologo abbia un recapito professionale nel comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico.

Art. 22.

Copertura degli incarichi in situazione di carenza

Qualora dopo aver esperito le procedure di cui all'art. 19 risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario per mancanza di biologi disponibili ad accettare l'incarico, l'organo provinciale di cui all'art. 13 provvederà all'assegnazione dell'incarico ad un biologo comunque disponibile.

In questo caso al biologo sarà corrisposta, entro il limite massimo di sei mesi, l'indennità di accesso nella misura e con le modalità previste dalla presente convenzione.

L'incarico si intende attribuito per un periodo di sei mesi, al termine dei quali verrà rinnovata la procedura prevista dall'art. 19 e successivamente quella prevista dal presente articolo. Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso biologo, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.

Al biologo incaricato ai sensi del presente articolo vengono corrisposti il trattamento tabellare di cui al successivo art. 28 e l'indennità di rischio secondo le modalità di cui all'art. 27.

Art. 23.

Aggiornamento professionale obbligatorio

Sulle competenze del mese di gennaio di ciascun anno gli enti tratterranno per ogni biologo la somma di L. 15.000 quale contributo dei biologi stessi alle spese di corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dallo Ordine nazionale dei biologi di concerto con i sindacati firmatari del presente accordo e secondo i piani all'uopo predisposti dalle regioni, sentite le U.S.L., secondo le modalità stabilite in un regolamento che l'Ordine nazionale dei biologi, il Ministero della sanità, le regioni e i suddetti sindacati di categoria adotteranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, tenendo presente l'esigenza di favorire indispensabili collegamenti con le strutture sanitarie locali e ospedaliere.

Il regolamento dovrà prevedere, fra l'altro, le sanzioni a carico del biologo, che, senza giustificato motivo, si sottragga all'obbligo dell'aggiornamento.

Il contributo sarà versato dagli enti, entro il mese di marzo, sull'apposito fondo tenuto e gestito dall'Ordine dei biologi. Nel caso di attività svolta per conto di più enti il biologo comunicherà a tutti gli enti interessati quale tra essi dovrà procedere alla trattenuta di cui al primo comma.

Art. 24.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

L'ente erogatore provvede ad assicurare i biologi incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dai biologi in occassione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, semprechè agli stessi competa l'indennità di accesso ai sensi dell'art. 21.

Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.

I biologi, che, a causa delle attività espletate ai sensi del presente accordo, sono esposti a radiazioni ionizzanti, sono assicurati ai sensi di legge, contro i rischi derivanti da tali radiazioni.

Art. 25.

Assenze non retribuite

In caso di comprovata necessità il biologo può assentarsi dal servizio semprechè ne faccia domanda all'ente con un preavviso di almeno sette giorni, tranne, ovviamente, i casi di urgenza, e semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.

Per far fronte alle sostituzioni, l'ente provvede attraverso il ricorso alla graduatoria di cui all'art. 3.

Nessun compenso è dovuto al biologo per l'intero periodo di assenza.

I periodi di assenza non retribuiti non possono essere valutati a nessun effetto.

In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere di comune capoluogo di provincia, l'ente conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata effettiva del mandato.

Può essere concessa al biologo, su richiesta motivata e semprechè esista la possibilità di idonea sostituzione, un periodo di *permesso non retribuito di giorni quindici per anno solare per* partecipare a congressi e/o corsi di aggiornamento professionale non obbligatori.

Il biologo confermato nell'incarico che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi, è ripristinato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo.

Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, al biologo non compete alcuna corresponsione economica.

Art. 26.

Prolungamento dell'orario di servizio

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11, il biologo si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere la specifica autorizzazione dell'ente gestore che provvederà altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.

Al biologo interessato sarà corrisposto il compenso orario di cui all'art. 28.

Art. 27.

Indennità di rischio

Ai biologi è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura prevista per il biologo operante presso gli ospedali.

Non spetta l'indennità di rischio ai biologi che comunque la percepiscono in base ad altro rapporto lavorativo.

Art. 28.

Compensi tabellari

Ai biologi incaricati è corrisposto il compenso orario di L. 7.000 (settemila).

Il compenso è corrisposto mensilmente.

Art. 29.

Collegamenti tra gli enti gestori e le rappresentanze sindacali della categoria

I collegamenti tra gli enti gestori e le rappresentanze sindacali di categoria saranno assicurati, nei limiti delle norme in materia vigenti presso le regioni, attraverso la partecipazione delle organizzazioni anzidette alle riunioni delle apposite commissioni di consulenza tecnica.

Art. 30.

Durata dell'accordo

Il presente accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, *primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha durata* triennale.

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

Nel primo anno di attuazione del presente accordo il limite di età di cui all'art. 2, terzo comma, punto *a*), è elevato a 60 anni.

Art. 2.

Nel primo anno di attuazione del presente accordo, le graduatorie di cui all'art. 3, valevoli per l'anno 1981, s'intendono valide anche per l'anno 1980.

A tal fine i termini previsti dagli articoli 2 e 3 dell'accordo vengono eccezionalmente così fissati:

le domande dovranno essere inviate all'Ordine nazionale dei biologi entro il 2 gennaio 1980;

l'Ordine nazionale dei biologi trasmetterà le domande con la relativa documentazione all'organo provinciale di gestione di cui all'art. 13 entro il 2 febbraio 1980;

la formazione delle graduatorie da parte del suddetto organo provinciale dovrà essere ultimata entro il 10 marzo 1980;

la pubblicazione di dette graduatorie nel Bollettino ufficiale della regione dovrà avvenire entro il 25 marzo 1980;

i ricorsi avverso tali graduatorie dovranno essere presentati al comitato regionale di cui all'art. 14, entro il 15 aprile 1980;

la decisione dei ricorsi da parte del suddetto comitato regionale dovrà avvenire entro il 15 maggio 1980;

l'aggiornamento delle graduatorie e la conseguente pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale regionale dovrà avvenire entro il 31 maggio 1980. Le graduatorie, pertanto, avranno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si impegnano a concordare, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente accordo, gli allegati citati nell'accordo stesso, nonchè i regolamenti ed ogni altro adempimento applicativo.

Dichiarazione a verbale n. 2

Over per la disciplina delle incompatibilità previste dallo art. 4 del presente accordo, e specificatamente per quelle di cui ai punti *d*) ed *e*), non si pervenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo a risultati concreti in ordine *alla omogeneità di comportamento con le altre categorie a rap*porto convenzionale, le parti si impegnano ad incontrarsi per la definizione della questione.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti concordano sulla necessità ed utilità di procedere a periodici incontri ai fini di verificare lo stato di attuazione del presente accordo e di apportarvi quelle modifiche normative che unanimamente si ritenessero necessarie, o che si rendessero indispensabili in virtù di norme legislative nazionali e regionali.

Dichiarazione a verbale n. 4

Le parti concordano di procedere, entro la data del 31 gennaio 1981, al riesame della misura della tariffa oraria prevista dall'art. 28 del presente accordo.

(10021)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idrociclin » iniettabile da mg 250 nella confezione 1 flacone da mg 250 + fiala solvente da cc 3, della relativa serie da mg 500 nella confezione 1 flacone da mg 500 + fiala solvente da cc 3, della relativa categoria 8 capsule da mg 250 e della relativa serie di categoria 8 capsule da mg 400, della ditta Biagini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5763/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 novembre 1960, 31 ottobre 1962 e 4 maggio 1964, con i quali venne registrata ai numeri 17900, 17900/1, 17900/A, 17900/A-1 la specialità medicinale denominata « Idrociclin » iniettabile da mg 250 nella confezione 1 flacone da mg 250 + fiala solvente da cc 3, la relativa serie da mg 500 nella confezione 1 flacone da mg 500 + fiala solvente da cc 3, la relativa categoria 8 capsule da mg 250 e la relativa serie di categoria 8 capsule da mg 400, a nome della ditta Biagini, con sede in Pisa, via Lungarno Galilei, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione ed inoltre per la preparazione iniettabile da 500 mg, a seguito di controllo effettuato dall'Istituto superiore di sanità su campioni della preparazione stessa, è risultato che la composizione non corrisponde al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Idrociclin » iniettabile da mg 250 nella confezione 1 flacone da mg 250 + fiala solvente da cc 3, della relativa serie da mg 500 nella confezione 1 flacone da mg 500 + fiala solvente da cc 3, della relativa categoria 8 capsule da mg 250 e della relativa serie di categoria 8 capsule da mg 400, registrate ai numeri 17900, 17900/1, 17900/A e 17900/A-1 in data 5 novembre 1960, 31 ottobre 1962 e 4 maggio 1964, a nome della ditta Biagini, con sede in Pisa, via Lungarno Galilei, 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9060)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anaspast », nella categoria 10 supposte, della ditta Merifarma S.p.a., in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmax Laboratories S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5764/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 dicembre 1968, con il quale venne registrata tra l'altro al n. 19639/A la categoria 10 supposte della specialità medicinale denominata « Anaspast », a nome della ditta Merifarma S.p.a., con sede in Milano, via Gasparo da Salò, 14, preparata nell'officina farmaceutica della ditta medesima;

Vista la scrittura privata in data 9 aprile 1976, registrata in data 14 aprile 1976 al n. 5327, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmax Laboratories S.r.l., con sede in Milano, via Zante, 14, che pur avendone fatto richiesta, non ne ottenne la relativa registrazione a proprio nome, essendo in corso controllo su campione del prodotto in oggetto da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che non si è potuto effettuare detto controllo in mancanza di un aggiornato e valido metodo analitico, in quanto la ditta Merifarma è stata dichiarata fallita e la ditta Pharmax non ha ritenuto di dare corso alla richiesta di detto metodo analitico, non essendo stato ancora registrato il prodotto a suo nome;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anaspast », nella categoria 10 supposte, registrata al n. 19639/A in data 21 dicembre 1968, a nome della ditta Merifarma S.p.a., con sede in Milano, via Gasparo da Salò, 14, e poi ceduta alla ditta Pharmax Laboratories S.r.l., con sede in Milano, via Zante, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9061)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Sostituzione di componenti il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2646 del 7 aprile 1977, registrato presso la Corte dei conti, addì 16 aprile 1977 bilancio Trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerato che con lettera n. 149070 del 4 agosto 1979 il Ministero del tesoro ha comunicato di aver designato il dott. Aldo Colella quale rappresentante effettivo del comitato suddetto in sostituzione del dott. Giovanni Macchioni destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante effettivo in seno al comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Articolo unico

E' chiamato a far parte del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi:

Colella dott. Aldo, direttore aggiunto di divisione, rappresentante effettivo del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Giovanni Macchioni destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 16

(9944)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria con la qualifica di « marconista », in deroga al limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, pag. 907;

Considerata la perdurante carenza di personale marittimo in possesso del certificato internazionale di radiotelegrafista nonché la scarsa affluenza di candidati agli esami per il conseguimento del predetto certificato, tenuto conto che attualmente è richiesto un titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;

Vista la lettera del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni prot. n. DCSR/V/III in data 20 giugno 1979, con la quale si auspica che il limite di età per l'immatricolazione fra la gente di mare di cittadini italiani in possesso del certificato internazionale di RT/RTP per navi mercantili sia elevato da 25 a 35 anni in via definitiva e senza la limitazione della scadenza biennale;

Sentiti gli uffici di collocamento e le organizzazioni di categoria;

Decreta:

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria con la qualifica di marconista, in deroga al limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione, di coloro che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e risultino in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PISICCHIO

(9593)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1979.

Istituzione di sessioni di esami per il conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche;

Visto l'art. 282, secondo comma, del regolamento medesimo;

Considerata l'opportunità di istituire presso la direzione marittima di Reggio Calabria, due sessioni annuali di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di « capitano di luogo corso », « aspirante capitano di lungo corso », « capitano di macchina » e « aspirante capitano di macchina »;

Decreta:

Art. 1.

Presso la direzione marittima di Reggio Calabria sono tenute nei mesi di febbraio e settembre sessioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di lungo corso », di « aspirante capitano di lungo corso », di « capitano di macchina », di « aspirante capitano di macchina » e della specializzazione alla pesca, di cui agli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli esami di cui al precedente articolo sono svolti secondo i programmi, approvati con il decreto ministeriale 30 luglio 1971 e le commissioni sono formate nei modi previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1953, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PISICCHIO

(9876)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti nella riunione del 18 aprile 1978;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 19 e 25 dello statuto del Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità ai seguenti testi:

Art. 19. — Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o del collegio sindacale o del direttore generale. Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o anche altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza, e, nei casi d'urgenza, possono essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 25. — Il comitato è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due membri del comitato.

Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, possono essere fatte anche con telegramma almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9748)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazione allo statuto del Credito fondiario - Opere pubbliche, con sede in Roma presso il Credito fondiario S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, denominata « Credito fondiario - Opere pubbliche », costituita presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1255, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti nella riunione del 18 aprile 1978;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 6 dello statuto del Credito fondiario - Opere pubbliche, con sede in Roma presso il Credito fondiario S.p.a., in conformità al seguente testo:

Art. 6. — La sezione è sottoposta a controllo del collegio sindacale del Credito fondiario secondo le norme stabilite dallo statuto dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9749)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Francesco Fama, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Salvatore Lopez, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Fama, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Salvatore Lopez.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9742)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il cav. Mario Lovrovich, primo dirigente, in sostituzione del dott. Francesco Fama, destinato ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cav. Mario Lovrovich, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Francesco Fama.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9741)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Valerio Grillotti, primo dirigente, in sostituzione del dott. Salvatore Garofalo, destinato ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Valerio Grillotti, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Salvatore Garofalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9740)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Aosta;

Vista la nota n. 8190 del 5 settembre 1979 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Aosta presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scollica dott. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Calzavara geom. Eugenio, rappresentante del genio civile;

Grignolio Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Reggio dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Aguettaz Giuseppe, Debernardi Franco, Serlenga Antonio, Boccazzi Carlo, Barbano Giorgio, Ostinelli Ferruccio e Stevenin Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Mangosio dott. Vittorio, Ansaldo dott. Roberto, Vermondi Enzo e Talarico Elio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mistretta cav. Federico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9873)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Autorizzazione alla società « Guérard Delbor Vallas - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Guérard Delbor Vallas S.r.l. », in Firenze, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Guérard Delbor Vallas - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Guérard Delbor Vallas S.r.l. », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Guérard Delbor Vallas - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Guérard Delbor Vallas S.r.l. », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(9900)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Sostituzione di alcuni componenti di commissioni elettorali circoscrizionali per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione centrale e periferica del tesoro e nel consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, con cui sono state fissate per il 18 novembre 1979 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipen-

dente dall'Amministrazione centrale e periferica del tesoro e al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1979;

Considerato che taluni componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali, per ragioni varie, sono cessati dalla carica, per cui è necessario reintegrare le dette commissioni con altre persone indicate nelle rispettive terne proposte dai citati consigli di amministrazione del Ministero del tesoro nelle sedute del 13 aprile e 3 maggio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Visentini Dalmazio, vice direttore, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Milano, in sostituzione della sig.ra Giardina Dattoli Franca, in congedo straordinario per gravidanza e puerperio.

Art. 2.

Il sig. Marotta Guido, ragioniere principale, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Milano, in sostituzione del sig. De Paoli Giulio, trasferito ad altra sede.

Art. 3.

Il sig. Cicero Antonio, commesso capo, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Pascarella Florindo, rinunciatario.

Art. 4.

Il sig. Sodano Mario, direttore di 2ª classe, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Cima Franco, collocato in aspettativa per infermità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei Bollettini ufficiali di questo Ministero.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

Costituzione della riserva naturale orientata Sacca di Bellocchio II.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso Ha 83 circa e costituito da distese di acqua salmastra in parte ricoperta da vegetazione emergente, ubicato in provincia di Ferrara e compreso tra il campeggio Lido di Spina, la via di accesso dal campeggio Lido di Spina alla battigia, la battigia stessa, il confine con la provincia di Ravenna;

Visto che detto biotopo confina con la riserva naturale della Sacca di Bellocchio istituita con decreto ministeriale 9 febbraio 1972 rispetto alla quale costituisce un ambiente complementare;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta di numerosi uccelli migratori, tra cui diverse specie di trampolieri sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat, che si tratta di uno degli ultimi lembi, ancora pressoché intatto, del litorale ferrarese e che riveste una notevole importanza anche per la presenza di specie vegetali rare;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Ritenuta la necessità di affidarne la vigilanza e la gestione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in conformità a quanto suggerito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 855 resa nell'adunanza del 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo Sacca di Bellocchio II è costituito in riserva naturale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 83 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, nonché per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza e la gestione competono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

RISERVA NATURALE SACCA DI BELLOCCHIO II

(10173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 56/1979. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1979

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974 ed in particolare l'art. 38 di tale regolamento con il quale è stata prorogata fino alla campagna 1979-80 la regolamentazione relativa al regime transitorio degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1288/79 del Consiglio del 25 giugno 1979, che stabilisce per la campagna 1979-80 le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole e in particolare l'art. 5 di tale regolamento;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole e, in particolare, il punto 2) dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/69, riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1289/79 del Consiglio del 25 giugno 1979 che fissa per la campagna 1979-80 i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 705/79 del Consiglio del 9 aprile 1979, relativo al tasso di conversione unità di conto/lire italiane pari a L. 1.268, nonché il regolamento (CEE) n. 706/79 della commissione del 9 aprile 1979, che fissa il coefficiente di conversione unità di conto/E.C.U.;

Visto il regolamento (CEE) n. 3016/78 della commissione del 20 dicembre 1978 che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28/79, con il quale nel fissare il prezzo dello zucchero per la campagna 1979-80 è stato altresì stabilito il sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero, nonché il successivo provvedimento C.I.P. n. 55/79 del 21 novembre 1979;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto la egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1979-80;

Tenuto conto della ravvisata necessità di mantenere per la campagna 1979-80 gli indirizzi di incentivazione della produzione bieticolo-saccarifero ai fini del rilancio del settore mediante una remunerazione minima garantita e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonchè della bilancia commerciale relativa al settore alimentare;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Il prezzo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1979 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione dello zucchero bianco che rientrerà nel quantitativo complessivo di q.li 12.300.000 di cui al regolamento (CEE) n. 3330/74 e successive modifiche, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1289/79 ricordato nelle premesse — in 34,35 E.C.U. per tonn. pari a L. 36.027,65 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Per le barbabietole corrispondenti alle quantità di zucchero eventualmente riportate alla campagna 1980-81, si applica il prezzo minimo suddetto ridotto, secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del Consiglio del 24 dicembre 1971, della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1979 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alla quota « b », è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1289/79, in 24,80 E.C.U. per tonn. pari a L. 26.011,23 per tonn. + IVA salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) In applicazione del regolamento (CEE) n. 2139/79 del 28 settembre 1979 i prezzi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono modificati rispettivamente in L. 36.436,08 e L. 26.306,10 a tonnellata bietole a 16° + IVA. La differenza di L. 408,43 a tonn. bietola a 16° pari a L. 314,14 a q.le zucchero relativa al prezzo minimo delle bietole utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nel quantitativo della quota di base, sarà versata per conto dei bieticoltori nel fondo di cui al successivo punto 5):

direttamente dalla Cassa conguaglio zucchero per la quantità di zucchero smerciato dalle società saccarifere a partire dal 1° ottobre 1979 sino al 21 novembre 1979;

a partire dalla data di applicazione del provvedimento C.I.P. n. 55/79 dalle società saccarifere sulla base dello smercio mensile dichiarato alla Cassa conguaglio zucchero ai fini del contributo spese di magazzinaggio.

4) Per le bietole utilizzate per la produzione di zucchero bianco ottenuta nella campagna 1979 corrispondente al quantitativo complessivo di q.li 14.000.000 previsto dalle disposizioni comunitarie la quota integrativa di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e art. 5 del regolamento (CEE) numero 1288/79 attribuita nella misura di 9,602865 E.C.U. pari a L. 10.186,05 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 % è corrisposta, al netto dell'importo di L. 2.473,70 a tonn. di cui al successivo punto 5), nella misura di L. 7.712,35 per tonnellata + IVA. Qualora la produzione complessiva di zucchero bianco dovesse superare i q.li 14.000.000 di cui sopra l'importo complessivo della quota integrativa di spettanza agricola — dedotti gli importi anticipati dalle società saccarifere a titolo di aiuti sulle bietole produzione 1978 corrispondente allo zucchero riportato, importi rimborsabili all'industria trasformatrice come da provvedimenti C.I.P. n. 19/79 e n. 57/79, punto 5), lettera *b*) — nonché gli importi che sulle bietole corrispondenti allo zucchero riportato dalla campagna 1978-79 vengono accantonati nel fondo di cui al successivo punto 5) sarà ripartito sul quantitativo totale di bietole utilizzate per la produzione di zucchero e sarà corrisposto al netto dell'importo di L. 2.473,70 a tonn. bietole di cui al successivo punto.

5) L'importo di L. 2.473,70 a tonn. di barbabietola con tenore di zucchero del 16 %, pari a L. 1.968 a q.le zucchero, di cui al precedente punto 4) come da accordo interprofessionale, è compreso negli aiuti di adattamento previsti dall'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e dall'art. 5 del regolamento (CEE) numero 1288/79 e sarà accantonato, per conto dei bieticoltori, dalla Cassa conguaglio zucchero in un fondo per la copertura degli oneri residui di parte agricola della campagna 1978-79 nonché di quelli derivanti dall'eccedenza di produzione della campagna 1979-80, con le modalità e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 57/79 di pari data del presente provvedimento.

Per le bietole corrispondenti allo zucchero riportato dalla campagna 1978-79, l'accantonamento di cui sopra è di L. 1.643,42 a q.le zucchero.

6) Per la corresponsione delle quote integrative di cui al punto 4) è stato stabilito, con il provvedimento C.I.P. n. 55/79 un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

7) I prezzi minimi di cui al punto 1), 2) e 3), nonchè la quota integrativa di cui al punto 4) per le bietole a polarizzazione diversa dal 16%, saranno per 1/10% di tenore di saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

8) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

9) Per le consegne i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 21 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BISAGLIA

(10252)

Provvedimento n. 58/1979. Criteri e modalità per il rimborso alle importazioni di G.P.L.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574;

Considerata la necessità di fissare i criteri e le modalità di cui al predetto art. 18 al fine di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di erogare i compensi relativi a importazioni di G.P.L. esclusivamente alle imprese che documentino di aver effettuato con continuità, nel periodo 1° gennaio 1979-15 settembre 1979, immissioni al consumo di tale prodotto derivanti da lavorazioni in conto proprio o da importazioni in definitiva;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I criteri e le modalità in base ai quali dovrà essere erogato il compenso di 7.000 milioni, sono fissati come segue:

a) Il compenso è riconosciuto alle imprese che documentino di avere effettuato con continuità, nel periodo 1° gennaio 1979-15 settembre 1979, immissioni al consumo derivanti da lavorazioni conto proprio o da importazioni in definitiva. L'immissione al consumo va documentata attraverso le attestazioni della Cassa conguaglio trasporti G.P.L., in ordine sia al versamento del sovrapprezzo sia al rimborso del trasporto nei confronti degli importatori.

b) Al compenso sono ammessi i quantitativi di G.P.L. per un massimo di 70.000 tonnellate, provenienti da importazione o da nazionalizzazione da committente estero in epoca posteriore al 15 settembre 1979 e dei quali si documenti la successiva immissione al consumo sul mercato nazionale.

La ripartizione dei quantitativi indicati tra i soggetti che hanno titolo al compenso sarà effettuata dal Ministero dell'industria entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento in misura proporzionale ai quantitativi oggetto delle domande che saranno presentate al Ministero entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, tenendo conto delle quantità di prodotto immesse al consumo nel periodo di cui al punto a).

Al fine di garantire l'effettiva importazione o la nazionalizzazione dei quantitativi impegnati, il diritto al compenso rimane interamente condizionato all'assolvimento dell'impegno di cui alla ripartizione predetta in una misura non inferiore al 90%.

c) Il compenso per ogni tonnellata di G.P.L. importata o nazionalizzata da committente estero, è stabilito nella differenza tra il prezzo pagato franco partenza ed il prezzo C.I.P. per merce sfusa Sif-Siva vigente al momento dell'importazione o nazionalizzazione.

Tale compenso non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra le quotazioni « High » pubblicate dal Platt's Base « CIF ARA » relative agli ultimi sette giorni precedenti alla importazione e il prezzo C.I.P.-Sif-Siva alla raffineria vigente al momento dell'importazione o nazionalizzazione.

I costi sostenuti per il trasporto saranno rimborsati in conformità a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

d) Il limite massimo cumulativo all'esborso è di 7.000 milioni.

In caso che il totale dei rimborsi, stabilito come sopra indicato, ecceda l'ammontare di 7.000 milioni, tale somma sarà divisa in proporzione fra tutti gli importatori ammessi al rimborso.

e) Gli operatori, nel presentare le domande di rimborso, dovranno allegare alle stesse la documentazione seguente:

fatture e benestari bancari per quanto riguarda il prezzo di acquisto;

atti ufficiali (bollette, certificati, ecc.) dell'autorità doganale territorialmente competente, per quanto riguarda l'importazione e l'immissione sul mercato interno.

f) Le domande di rimborso e la relativa documentazione sono presentate al M.I.C.A. - Direzione generale fonti di energia entro il 20 gennaio 1980.

Il M.I.C.A. controlla entro il 20 marzo 1980 la completezza e la congruità della documentazione allegata e promuove l'erogazione della spesa sentito il parere della commissione consultiva di cui al provvedimento C.I.P. n. 44/1979 del 12 ottobre 1979 integrata, per la materia di cui al presente provvedimento, da un rappresentante dell'Asso G.P.L. e da uno della Distragas.

g) Per quanto riguarda le importazioni di gasolio restano confermate le direttive emanate con provvedimento C.I.P. numero 44/1979 del 12 ottobre 1979, anche a norma dell'art. 24 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574.

Roma, addì 21 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BISAGLIA

(10253)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 25-A D.P. 4845. — Data: 7 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Giannattasio Bianca ved. Giordano, nata a Napoli il 22 marzo 1894. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 22 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	821,05	821,05	821,10	821,05	—	—	820,55	821,05	821,05	821,05
Dollaro canadese	697,90	697,90	697,90	697,90	—	—	697,80	697,90	697,90	697,90
Marco germanico	467,05	467,05	467,25	467,05	—	—	466,80	467,05	467,05	467,05
Fiorino olandese	418,15	418,15	418,60	418,15	—	—	418,15	418,15	418,15	418,15
Franco belga	28,829	28,829	28,83	28,829	—	—	28,8190	28,829	28,829	28,80
Franco francese	199,20	199,20	199,25	199,20	—	—	199,23	199,20	199,20	199,20
Lira sterlina	1784,10	1784,10	1783,25	1784,10	—	—	1784,50	1784,10	1784,10	1784,10
Lira irlandese	1731 —	1731 —	1731 —	1731 —	—	—	1731,50	1731 —	1731 —	—
Corona danese	158,35	158,35	158,35	158,35	—	—	158,35	158,35	158,35	158,35
Corona norvegese	164,18	164,18	164,20	164,18	—	—	164,22	164,18	164,18	164,20
Corona svedese	195,70	195,70	195,75	195,70	—	—	195,70	195,70	195,70	195,70
Franco svizzero	497,70	497,70	497,60	497,70	—	—	498,30	497,70	497,70	497,70
Scellino austriaco	64,915	64,915	64,97	64,915	—	—	64,94	64,915	64,915	64,90
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,45	16,35	—	—	16,435	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,422	12,422	12,4350	12,422	—	—	12,423	12,422	12,422	12,42
Yen giapponese	3,306	3,306	3,3080	3,306	—	—	3,305	3,306	3,306	3,30

Media dei titoli del 22 novembre 1979

Titolo		
Rendita 5 % 1935		70,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	89,075
» 5,50 % » »	1968-83	84,625
» 5,50 % » »	1969-84	81,625
» 6 % » »	1970-85	80,950
» 6 % » »	1971-86	77,825
» 6 % » »	1972-87	76,050
» 9 % » »	1975-90	81,825
» 9 % » »	1976-91	82,225
» 10 % » »	1977-92	88,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97		81,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1978/80	100,050
» » » »	1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 6-1978/80	99,975
» » » »	1- 8-1978/80	99,950
» » » »	1-10-1978/80	99,975
» » » »	1- 3-1979/81	99,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50 %	1- 1-1980	99,325
» » Pol. 9 %	1- 1-1980	99,325
» » » 10 %	1- 1-1981	97,125
» » Nov. 5,50 %	1- 4-1982	86,150
» » Pol. 12 %	1- 1-1982	97,850
» » » 12 %	1- 4-1982	97,725
» » » 12 %	1-10-1983	96,500
» » » 12 %	1- 1-1984	96,475
» » » 12 %	1- 4-1984	96,500
» » » 12 %	1-10-1987	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	821 —
Dollaro canadese	697,85
Marco germanico	466,925
Fiorino olandese	418,15
Franco belga	28,824
Franco francese	199,215
Lira sterlina	1784,30
Lira irlandese	1731,25
Corona danese	158,35
Corona norvegese	164,20
Corona svedese	195,70
Franco svizzero	498 —
Scellino austriaco	64,927
Escudo portoghese	16,392
Peseta spagnola	12,422
Yen giapponese	3,305

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ALESSANDRIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare ULA/1302/A del 5 agosto 1978, che, in considerazione delle particolari mansioni svolte dai sostituti (in modo saltuario e non di ruolo) e considerato altresì il carattere speciale della legge per i concorsi per i sostituti 9 gennaio 1973, n. 3, ha disposto la non applicazione della norma generale sull'elevazione del limite di età (3 giugno 1978, n. 288);

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di

partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Alessandria in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Alessandria, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Alessandria.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Alessandria e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal predetto bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria con ordinanza del direttore provinciale e saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per le sostituzioni del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattie ed altre cause, nonché per la copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, addì 23 agosto 1979

Il direttore provinciale: LENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1979
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 166

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 23 agosto 1979, n. 22293/5.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo he emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10093)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti nella fascia funzionale dei coadiutori da impiegare con mansioni di dattilografia presso la Cassa per il Mezzogiorno.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinquanta posti, il dieci per cento dei quali riservato alla vedova o ad uno dei figli dei dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno deceduti in attività di servizio, nella fascia funzionale dei coadiutori da impiegare con mansioni di dattilografia.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado e siano di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 , ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (il limite massimo di età non sussiste per coloro che hanno diritto alla riserva dei posti).

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando (che gli interessati possono ottenere rivolgendosi alla Cassa per il Mezzogiorno Ripartizione servizi generali - Divisione VII personale - Piazza J. Kennedy n. 20 - 00144 Roma), devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10092)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle Accademie di belle arti, conservatori di musica ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle Accademie di belle arti, conservatori di musica ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, bandito con decreto ministeriale 5 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1979, avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 dei giorni 11 e 12 gennaio 1980.

I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento prescritti dall'art. 7 del bando di concorso.

(10228)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del 16-23 febbraio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977, registro n. 146 Istruzione, foglio n. 312, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9724)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del 16-23 febbraio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977, registro n. 146 Istruzione, foglio n. 313, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9725)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(3971/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(3947/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Cosenza.

(3948/S)

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di pediatria addetto alla sezione immaturi;
un posto di aiuto della sezione di pneumologia;
un posto di aiuto della sezione autonoma di geriatria;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di pediatria addetto alla sezione immaturi;
due posti di assistente della sezione di pneumologia;
un posto di assistente della sezione autonoma di geriatria;
un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
tre posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di immunologia clinica;
otto posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Dipartimento di medicina riabilitativa:

un posto di primario di ortopedia;
un posto di primario di medicina;
due posti di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di pediatria addetto al servizio di pediatria;
due posti di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di radiologia addetto al servizio di radiologia;
due posti di aiuto di fisiatria addetto al servizio di recupero e riabilitazione;
tre posti di assistenti di ortopedia;
un posto di assistente di pediatria addetto al servizio di pediatria:
tre posti di assistente di urologia addetto alla sezione di urologia;
due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di medicina del lavoro addetto al servizio di medicina del lavoro;
due posti di assistente di radiologia addetto al servizio di radiologia;
due posti di assistente di fisiatria addetto al servizio di recupero e di riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3957/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3958/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(3959/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di traumatologia d'urgenza aggregata alla divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(3949/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione ortopedica e traumatologica, riservato al gruppo linguistico italiano;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, riservati al gruppo linguistico italiano;
un posto di assistente del centro antidiabetico annesso alla divisione medica, riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di assistente della divisione di gastroenterologia con annesso servizio di fisiopatologia ed endoscopia digestiva, riservato al gruppo linguistico italiano.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(3950/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1979, n. **31.**

Trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 19 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione e trasferimento del personale regionale è regolato dalle norme della presente legge e, per quanto non previsto dalla medesima, con rinvio alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le leggi regionali 13 marzo 1974, n. 11, 21 giugno 1977, n. 25 e 21 giugno 1977, n. 26, sono abrogate.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti dell'amministrazione regionale che, per ragioni connesse con l'espletamento delle loro funzioni sono comandati in missione, fuori del territorio del comune sede dell'ufficio di appartenenza in località distanti almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di cui all'allegata tabella *A* per ogni 24 ore di assenza dalla sede ivi compreso il tempo necessario per il viaggio.

Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale il dipendente ha facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità sulla base del decreto ministeriale 2 marzo 1976, e succesive modificazioni ed integrazioni, in relazione ai criteri di equiparazione disciplinati dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati.

Art. 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad un'ora intera.

Art. 4.

L'invio in missione nel territorio regionale è disposto nell'ambito delle rispettive competenze dai membri della giunta regionale, dai membri dell'ufficio di presidenza, dal presidente del comitato regionale di controllo e dai presidenti delle sezioni decentrate dello stesso.

La competenza può essere delegata ai responsabili preposti alla direzione degli uffici periferici e decentrati per le missioni nell'ambito delle rispettive circoscrizioni o ad altri dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di dirigente.

Le missioni fuori del territorio regionale sono autorizzate dal presidente del consiglio regionale per il personale in servizio presso il consiglio stesso e dal presidente della giunta regionale per il restante personale.

Le missioni all'estero sono autorizzate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza per il personale in servizio presso il consiglio regionale.

Art. 5.

Ai dipendenti inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'alloggio in albergo di prima categoria per il personale dell'ottavo livello funzionale, e di seconda categoria per il personale dei restanti livelli.

In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.

Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

Il dipendente autorizzato per l'espletamento di missioni nell'ambito del territorio regionale, all'uso di automezzo propio o fornito direttamente dall'amministrazione, è tenuto al rientro giornaliero nella propia sede di servizio.

Art. 6.

Oltre alle indennità di cui all'art. 1, al dipendente in missione compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e debitamente documentate.

Il rimborso delle spese di viaggio compete anche nel caso che la missione sia compiuta nell'ambito del territorio comunale sede dell'ufficio e per la quale non spetta l'indennità di missione.

I dipendenti in missione sono tenuti ad usare i normali mezzi di trasporto puplico.

Ove l'uso dei servizi di publico trasporto non sia possibile o sia pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni per i quali sono stati inviati in missione, i dipendenti possono essere autorizzati all'uso degli autoveicoli di proprietà regionale, condotti da apposito personale regionale.

Nel caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i predetti autoveicoli i soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge possono autorizzare l'uso del mezzo di propietà del dipendente.

I chilometri percorsi vengono calcolati sulla base della distanza tra la sede di servizio e quella della località nella quale è effettuata la missione, nonchè dei vari percorsi effettuati per le esigenze della stessa risultanti da espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal dipendente.

L'autorizzazione all'uso del proprio automezzo viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo privato, per danni a terzi od a cose.

In casi di comprovata necessità, i dipendenti inviati in missione possono essere autorizzati dai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge alla guida di automezzi di servizio di proprietà della Regione.

Il presidente del consiglio regionale ed il presidente della giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono autorizzare, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente che si reca in missione ad usare il mezzo aereo o il vagone letto.

Art. 7.

La misura dell'indennità chilometrica di cui all'art. 15 della legge 8 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super in vigore nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Al dipendente competono inoltre le indennità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 16 gennaio 1978, n. 513.

Art. 8.

Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede, che non corrisponde a quella di residenza compete una indennità di prima sistemazione di L. 170.000.

La suddetta indennità è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

Per quanto riguarda le ulteriori spese sostenute per il trasporto di mobili e delle masserizie, nonchè per l'imballaggio per la presa e resa a domicilio, per il carico e scarico lungo l'itinerario e per il trasferimento della famiglia si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Agli estranei all'amministrazione regionale, per le missioni compiute per conto dell'amministrazione stessa, compete l'indennità di missione prevista dalla presente legge.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza, in ordine alle rispettive competenze, determinano l'equiparazione di trattamento alle qualifiche regionali.

Art. 10.

La liquidazione delle indennità di missione e dei rimborsi spesa di cui ai precedenti articoli è disposta dal responsabile del servizio previo riscontro della documentazione allegata all'apposita tabella che deve essere sottoscritta dal dipendente e convalidata dal responsabile medesimo.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore il presidente della giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'ufficio economato a corrispondere al dipendente regionale una anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell'indennità di missione spettante.

Art. 11.

L'impiegato il quale, ai fini di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscriva dichiarazione in tutto o in parte non veritiera in ordine alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese.

L'accertamento di irregolarità comporta comunque per il dipendente la perdita dell'intera indennità di missione.

Art. 12.

Oltre il duecentoquarantesimo giorno di missione continuativa cessa, comunque, il diritto alla corresponsione dell'indennità di missione.

Art. 13.

La giunta regionale con propria deliberazione può rideterminare annualmente, a partire dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità di missione in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione della indennità integrativa speciale e comunque in misura non superiore a quella stabilita con decreto del Ministero del tesoro a norma dell'art. 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Analoga facoltà spetta alla giunta regionale per la rideterminazione delle indennità di cui al terzo, quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge succitata.

Art. 14.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti ai capitoli 0020 e 0210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 settembre 1979

MAGLIOTTO

Tabella *A*

Tabella di missione per ogni 24 ore

Livelli		Importo lordo
VIII	Dirigente o esperto	21.100
VII	Funzionario	
VI	Istruttore direttivo	
V	Collaboratore	
IV	Coadiutore	15.400
III	Operatore	
II	Ausiliario qualificato	
I	Ausiliario	

Tabella *B*

Criteri di equiparazione ai fini dell'applicazione delle norme per la determinazione delle diarie per missioni all'estero (Decreto ministeriale 2 marzo 1976).

Decreto ministeriale - Gruppo 4°
Qualifiche regionali:
dirigente o esperto
funzionario
istruttore direttivo

Decreto ministeriale - Gruppo 5°
Qualifiche regionali:
collaboratore

Decreto ministeriale - Gruppo 6°
Qualifiche regionali:
coadiutore

Decreto ministeriale - Gruppo 7°
Qualifiche regionali:
operatore
ausiliario qualificato
ausiliario

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1979, n. 32.
Modifiche alle leggi regionali 23 marzo 1973, n. 10 e 5 luglio 1973, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 38 *del* 19 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« A ciascun consigliere regionale compete una indennità lorda mensile pari al 60 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dello art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta a quella prevista dal comma precedente, la seguente ulteriore percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma del citato art. 1 della legge n. 1261/1965:

a) presidente del consiglio regionale e presidente della giunta regionale: 30 per cento;
b) vice presidente della giunta regionale : 21 per cento;
c) vice presidenti del consiglio regionale e componenti della giunta regionale: 17 per cento;
d) presidente delle commissioni consiliari e segretari del consiglio regionale: 8 per cento ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali compete inoltre una indennità mensile di presenza alle riunioni del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo consiliari nelle seguenti percentuali dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo precedente, riferita alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione:

a) per una distanza fino a 25 chilommetri: 1 per cento;
b) per una distanza da 26 a 80 chilometri: 1,50 per cento;
c) per una distanza da 81 a 110 chilometri: 2 per cento;
d) per una distanza oltre i 110 chilometri: 2,50 per cento.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate sulla base del percorso ferroviario.

Sono a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi autostradali e le spese ferroviarie effettivamente sostenute dai consiglieri regionali per le sole tratte liguri ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali che per ragioni connesse con lo espletamento del loro mandato si rechino in missione, autorizzati dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori dal capoluogo di regione, spetta:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, incluso l'aereo ed il vagone letto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super carburante vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore ad otto ore, pari a quella prevista dalla legge dello Stato per i magistrati aventi qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione.

Il consigliere può chiedere il rimborso per l'alloggio in albergo di prima categoria: in tal caso l'indennità di cui alla lettera *b*) viene ridotta di un terzo.

Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e ai componenti della giunta per le missioni effettuate fuori del capoluogo regionale.

Le indennità per missioni effettuate all'estero sono liquidate nelle misure stabilite, tempo per tempo, con decreto ministeriale emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione.

Quando a carico del bilancio regionale sono poste quote di partecipazione a convegni, congressi e simili comprendenti alloggiamento e vitto, le indennità di missione spettanti ai consiglieri regionali partecipanti vengono ridotte di un terzo ».

Art. 4.

Il quinto e il sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai consiglieri regionali che cessino dal mandato per morte o per invalidità permanente non dipendenti da infortunio o non siano rieletti, spetta altresì un assegno reversibile pari a cinque mensilità dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma, aumentato di una mensilità per ogni anno di mandato espletato oltre il quinto, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Tale assegno spetta anche ai consiglieri regionali che per qualsiasi causa cessino dalla carica alla condizione che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di mandato ».

Art. 5.

Il terzo e il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« I contributi, nella misura del 12 % dell'indennità fissa lorda di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge sono trattenuti mensilmente e versati al fondo di previdenza di cui al primo comma del presente articolo.

I consiglieri regionali cessati dalla carica che non abbiano esercitato il mandato per una legislatura e che abbiano versato per almeno ventiquattro mesi i contributi di cui al comma precedente, hanno facoltà di versare al fondo di previdenza contributi volontari nella misura e secondo le modalità stabilite nella legge di cui al primo comma del presente articolo fino al completamento del periodo minimo richiesto dal secondo comma dell'articolo precedente per conseguire l'assegno mensile reversibile di previdenza ».

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24 è sostituito dal seguente:

« Il consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura e che abbia versato per almeno ventiquattro mesi i contributi previdenziali, ha la facoltà di versare al fondo di previdenza i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10 ».

Art. 7.

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute negli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della presente legge decorrono dal 1° luglio 1979.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 0005, 0100, 0105, 0110 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 che presentano sufficienti disponibilità.

All'onere per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione annuale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 settembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1979, n. 33.
Disciplina dell'assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 38 *del* 19 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria organizza l'assistenza tecnica in agricoltura secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

Art. 2.

L'attività di assistenza tecnica consiste:

a) nella consulenza alla gestione aziendale, nella diffusione della tenuta della contabilità aziendale e nella sua elaborazione;
b) nella promozione dell'associazionismo;
c) nella divulgazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica nonchè nella diffusione degli interventi pubblici e delle relative procedure destinati allo sviluppo agricolo;
d) nella sperimentazione, orientamento, ed attuazione di prove dimostrative nei diversi settori dell'agricoltura;
e) nella consulenza nella fase di commercializzazione;
f) nella fornitura di servizi specialistici;
g) nella fornitura di servizi anche tecnici ai nuclei familiari che si dedicano prevalentemente all'agricoltura.

Nell'attività di assistenza tecnica si tiene conto della programmazione generale e settoriale della Regione.

L'attività di assistenza tecnica è attuata in armonia con quella per l'informazione socio-economica ed il servizio per la qualificazione professionale in agricoltura di cui agli articoli 44 e seguenti della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41.

Art. 3.

Il servizio di assistenza tecnica è svolto dalla Regione che provvede, attraverso i propri uffici periferici e in collaborazione con le comunità montane, i consorzi dei comuni e le associazioni degli imprenditori agricoli, all'attuazione delle iniziative e degli interventi. Il settore agricoltura e foreste provvede al coordinamento ed agli indirizzi tecnici del servizio, nonchè al collegamento con la ricerca scientifica e con la sperimentazione.

Per assicurare la maggiore aderenza del servizio alle effettive necessità, la Regione assume come metodo, l'incontro periodico con gli operatori agricoli, secondo quanto stabilito dallo art. 7, secondo e terzo comma.

Il servizio si svolge avuto riguardo alla ripartizione nelle zone agrarie individuate in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 4.

Le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*) dell'art. 2 possono essere svolte anche da associazioni tra imprenditori agricoli con priorità per quelle costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed affittuari le quali raggruppino non meno di 80 aziende a prevalente indirizzo colturale omogeneo.

Le associazioni locali e regionali devono ottenere il riconoscimento del presidente della giunta regionale ai sensi dello art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica è attuato a mezzo di tecnici che abbiano frequentato con esito finale positivo appositi corsi di formazione presso enti pubblici o università oppure istituti forniti di personalità giuridica con i quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni.

Sono ammessi a partecipare ai corsi i candidati in possesso di laurea in scienze agrarie, di diploma di perito agrario o titolo di studio equipollente ad indirizzo agrario ovvero che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione in organizzazioni professionali sindacali o cooperative di interesse agricolo.

Con la stessa convenzione viene fissato il programma del corso udito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7, primo comma.

Le associazioni di cui all'art. 4 devono operare avvalendosi di tecnici agricoli assunti a tempo pieno e che abbiano superato i corsi di formazione di cui al primo comma.

Per il personale regionale addetto al servizio di assistenza tecnica si applicano le norme generali riguardanti l'accesso agli impieghi regionali, fermo restando il requisito del superamento dei corsi di cui al primo comma.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con università e con altri enti pubblici per la diffusione di informazioni sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali, per la elaborazione dei dati contabili rilevati nelle aziende agricole, per la sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione e di allevamento e di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti agricoli nonchè per la tipicizzazione delle produzioni pregiate e per lo svolgimento di attività promozionali.

La giunta regionale può disporre che agricoltori o tecnici addetti al servizio di assistenza tecnica partecipino a visite di istruzione pratica o a soggiorni per periodi formativi in Italia e all'estero.

Art. 7.

E' costituito in comitato tecnico consuntivo incaricato di:

a) fornire elementi di giudizio e di valutazione al fine di indicare indirizzi per la programmazione e l'attività di assistenza tecnica, anche in relazione alle esigenze dei vari comparti produttivi;

b) formulare proposte per la divulgazione di nuove tecniche in agricoltura;

c) fornire ogni altro parere di cui fosse richiesto in materia di assistenza tecnica.

Sono indette conferenze per l'attività di assistenza tecnica, nel corso delle quali sono esaminate le proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Le conferenze, indette dalla giunta regionale, devono avere luogo entro il mese di novembre di ogni anno e ad esse sono chiamati a partecipare gli imprenditori agricoli singoli ed associati, le organizzazioni professionali di categoria e gli enti destinati della delega.

Art. 8.

Il comitato tecnico è composto:

1) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato che lo presiede;

2) da un dipendente tecnico regionale del settore agricoltura e foreste;

3) da un dipendente tecnico di ogni ufficio regionale periferico addetto al servizio di assistenza tecnica;

4) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli facenti capo alle organizzazioni nazionali più rappresentative;

5) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative giuridicamente riconosciute facenti capo alle organizzazioni nazionali più rappresentative;

6) da tre esperti in economia agraria, scelti dal consiglio regionale tra docenti universitari, con voto limitato a due;

7) dal direttore dell'istituto regionale per la floricoltura;

8) dai direttori degli osservatori per le malattie delle piante di Genova e Sanremo.

E' facoltà del presidente, in relazione all'argomento da trattare, di chiamare a partecipare ai lavori esperti nei vari comparti agricoli. Funge da segretario un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino allo scadere del consiglio regionale. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Ai componenti il comitato che non sono dipendenti regionali è attribuito il rimborso spese in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, nonchè un gettone di presenza di L. 10.000 per ogni seduta.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni locali e regionali di imprenditori agricoli riconosciute un contributo dell'80 per cento della spesa ammissibile per l'assunzione del tecnico qualificato di cui all'art. 5, quarto comma.

L'ammontare della spesa ammissibile, è determinata, entro il mese di novembre di ogni anno per l'anno successivo, dal consiglio regionale.

Per l'attività di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 19 novembre 1976, numero 37.

Art. 10.

Le associazioni riconosciute per essere ammesse a godere del contributo previsto dal primo comma dell'art. 9, devono presentare alla giunta regionale, entro il termine perentorio del 15 luglio di ogni anno, domanda cui deve essere allegato il programma che si intende svolgere. Con l'approvazione del programma si dispone il finanziamento.

Anche ai fini della liquidazione definitiva del contributo, entro un mese dal termine dell'attività di assistenza tecnica, le associazioni stesse devono presentare una relazione sull'attività svolta a firma congiunta del responsabile legale dell'associazione e del tecnico assunto.

In caso di rilevante ed ingiustificata difformità tra l'attività quale risulta dal programma allegato alla domanda e quella effettuata, la giunta regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente anticipate.

La liquidazione di cui al secondo comma sarà disposta entro sessanta giorni dalla domanda. Può essere concessa, su richiesta, l'erogazione di anticipazioni del contributo in due rate semestrali pari ognuna al 40 per cento del contributo totale.

Art. 11.

Al fine di realizzare un costante aggiornamento delle tecniche di assistenza, la giunta regionale organizza di regola ogni sei mesi incontri di servizio cui partecipano i tecnici regionali addetti al servizio ed i tecnici assunti dalle associazioni.

Art. 12.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento sulla spesa ammissibile determinata dal consiglio regionale per la organizzazione di mostre intercomunali da parte di associazioni di imprenditori agricoli con priorità a quelle costituite da coltivatori diretti.

Art. 13.

L'art. 4 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere a favore di cooperative agricole e loro consorzi:

contributi in conto capitale fino a L. 5.000.000 per ogni cooperativa e consorzio di cooperative per le spese di costituzione e di prima organizzazione, in rapporto al numero dei soci e al programma di attività;

contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile che non può superare l'importo di L. 10.000.000 per la gestione degli impianti;

contributi in conto capitale pari all'80 per cento su una spesa massima ammissibile di L. 6.000.000 per ogni dipendente amministrativo assunto ».

Art. 14.

La lettera *b*) dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 7 febbraio 1977, n. 13, è abrogata e sostituita dalle seguenti:

« *b*) un contributo in conto capitale pari al 50 per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, che non possono superare l'importo di L. 15.000.000. Sono escluse quelle per lo aquisto di mangimi;

c) alla cooperativa, al consorzio o alla associazione che assuma un dipendente amministrativo, la giunta regionale può concedere un contributo in conto capitale dell'80 per cento su una spesa ammissibile non superiore a L. 6.000.000 ».

Art. 15.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole e zootecniche sono tenute alla osservanza della presente legge ed entrano in vigore le modifiche apportate con gli articoli 13 e 14.

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1979, mediante prelevamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

6825. — Spese per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici, università, istituti forniti di personalità giuridica per corsi di qualificazione, studi, rilevazioni, ricerche, sperimentazioni e svolgimento di attività promozionali nel campo dell'agricoltura, con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa;

6830.— Spese per visite o soggiorni per periodi formativi in Italia e all'estero di agricoltori o tecnici addetti al servizio di assistenza tecnica, con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa;

6835. — contributi alle associazioni locali o regionali riconosciute di imprenditori agricoli per l'assunzione di tecnici qualificati, con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa;

6840. — Contributi alle associazioni di imprenditori agricoli per la organizzazione di mostre intercomunali con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

Art. 17.

Al rifinanziamento della presente legge per gli esercizi successivi al 1979 si potrà provvedere con i relativi bilanci.

Art. 18.

Agli oneri per il rimborso spese e per i gettoni di presenza ai componenti ed agli esperti del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7 si provvede con il cap. 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali » dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 settembre 1979

MAGLIOTTO

(8952)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. **39.**

Rifinanziamento degli interventi regionali in materia di igiene e sanità per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione, nell'anno 1979, degli interventi regionali in materia di igiene e sanità previsti dalla legge regionale 3 maggio 1974, n. 15, dalla legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, modificata con legge regionale 16 giugno 1977, n. 28, dagli articoli 328, 183 e 354 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 1.500 milioni in aggiunta agli stanziamenti già iscritti ai capitoli 893, 892 e 818 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale 30 aprile 1979, n. 23.

Art. 2.

La maggiore spesa di cui al precedente articolo è portata in aumento per competenza e per cassa ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1979:

lire 300 milioni al cap. 893 « Fondo regionale per interventi necessari ed urgenti in materia di igiene pubblica (legge regionale 3 maggio 1974, n. 15) » il cui stanziamento è determinato in lire 350 milioni per la competenza e in lire 360 milioni per la cassa;

lire 800 milioni al cap. 892 « Fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria (legge regionale 31 dicembre 1974, n. 52, modificata dalla legge regionale 16 giugno 1977, n. 28) » il cui stanziamento è determinato in lire 1.300 milioni per la competenza e in lire 1.800 milioni per la cassa;

lire 350 milioni al cap. 822 « Interventi finanziari a favore dei comuni per la tutela dell'igiene e sanità pubblica. Acquisto attrezzature per il miglioramento dei servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la lotta contro le mosche e gli altri artropodi vettori di agenti patogeni (art. 128 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) » il cui stanziamento è determinato in lire 500 milioni per la competenza e in L. 680.456.000 per la cassa;

lire 50 milioni al cap. 818 « Spese per l'acquisto, la conservazione e la distribuzione di materiale profilattico (art. 183 e 354 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 2 legge 4 febbraio 1966, n. 51) » il cui stanziamento è determinato in lire 120 milioni per la competenza e in L. 141.500.000 per la cassa.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il solo anno 1979 si provvede mediante soppressione degli stanziamenti di pari importo, per competenza e per cassa, iscritti ai capitoli 850 e 861 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio regionale 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 settembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. 40.

Modifica alla legge regionale n. 21 del 23 aprile 1979 - Esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e criteri generali per la installazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il *secondo comma* dell'art. 14 della legge regionale n. 21 del 23 aprile 1979 è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento della commissione di cui al comma precedente, previste in lire un milione per l'anno 1979, si provvede con i *fondi stanziati al cap.* 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 settembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. 41.

Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo d'Abruzzo e norme per il funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Art. 1.

Contrattazione

Al personale di ruolo ed a tempo indeterminato degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo d'Abruzzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, della legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 35 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è esteso, con decorrenza 1° luglio 1978, il trattamento giuridico ed economico vigente per i dipendenti degli enti locali, salvo diversa statuizione nella legge di ristrutturazione del settore.

I livelli retributivi non possono, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.

Art. 2.

Accordo nazionale

I consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo d'Abruzzo, adottano l'accordo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

I relativi provvedimenti sono emanati dagli organismi turistici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della normativa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Retribuzione tabellare

I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono ogni e qualsiasi emolumento percepito in aggiunta alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della:

indennità integrativa speciale;
aggiunta di famiglia;
tredicesima mensilità.

Art. 4.

Progressione economica

In sede di primo inquadramento, la progressione economica viene determinata sulla base dei livelli retributivi funzionali stabiliti dall'accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali per l'anno 1974.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, al personale degli enti turistici è assicurata la progressione economica risultante dalla anzianità di servizio riconosciuta da valutarsi secondo le seguenti percentuali:

100 % per i servizi prestati nella corrispondente carriera di appartenenza;

75 % per i servizi prestati nella carriera immediatamente inferiore;

50 % per i servizi prestati nelle altre carriere.

Art. 5.

Cessazione acconti

Con l'attribuzione del trattamento economico di cui alla presente legge, cessa la corresponsione dell'assegno temporaneo nella misura contemplata dalla legge 15 novembre 1973, numero 732 e di ogni altra anticipazione concessa in conto futuri miglioramenti economici nonchè di ogni altra indennità a qualsiasi titolo percepita.

Resta salva la corresponsione dell'acconto non pensionabile sui futuri miglioramenti economici concessi ai dipendenti dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 e successivamente estesa ai dipendenti degli enti locali.

L'acconto anzidetto cessa dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

Art. 6.

Commissione d'inquadramento

E' istituita con decreto del presidente della giunta regionale la commissione regionale per l'inquadramento nei livelli funzionali retributivi del personale dipendente.

La commissione è così costituita:

Presidente:

il componente la giunta preposto al settore turismo o da un responsabile del settore turismo da lui delegato.

Componenti:

i responsabili dei settori: promozione turistica, industria alberghiera e organizzazione turistica territoriale regionale;

un rappresentante dei consigli di amministrazione degli EE.PP.T. designato dall'associazione regionale EE.PP.T.;

un rappresentante dei consigli di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo designato dalla Associazione regionale AA.AA.C.S.T. (AIATAM);

un dipendente delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo eletto dall'assemblea del personale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo d'Abruzzo;

un dipendente degli enti provinciali per il turismo eletto dall'assemblea del personale degli enti provinciali per il turismo d'Abruzzo;

tre rappresentanti della federazione regionale unitaria dei sindacati maggiormente rappresentativi in campo nazionale.

Funge da segretario un dipendente del settore turismo.

La commissione per il personale provvede agli adempimenti di competenza entro sessanta giorni dalla data di insediamento.

Entro i successivi sessanta giorni i consigli di amministrazione degli organismi turistici d'Abruzzo deliberano l'adozione degli atti di inquadramento del personale dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato.

Art. 7.

Elementi di valutazione

Ai fini dell'inquadramento la commissione per il personale valuta i seguenti elementi:

qualifica di appartenenza;

anzianità di servizio;

mansioni svolte risultanti da atti formali pregressi;

titolo di studio posseduto corrispondente almeno a quello richiesto per la qualifica immediatamente inferiore a quella dell'inquadramento;

altri titoli che i dipendenti ritengono utili fornire.

Art. 8.

Trattamento di missione

Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella misura e con le modalità contemplate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Compenso per lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, previamente autorizzato dai consigli di amministrazione, può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, nella misura oraria e con le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 10.

Trattamento di quiescenza assistenza e previdenza

Sono confermate le disposizioni applicate agli organismi turistici in ordine ai trattamenti di quiescenza, di assistenza e di previdenza.

La misura dell'indennità di fine servizio non può, comunque, superare 1/12 dell'ultima retribuzione annuale, composta dallo stipendio in godimento comprensivo di aumenti periodici, classe ed eventuali assegni personali e la 13ª mensilità, per ogni anno di servizio utile.

Per le prestazioni di fine servizio, gli organismi turistici applicano il contributo del 2,50 % a carico dei dipendenti, sullo intero importo della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità di fine servizio, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale dimesso dal servizio fino al 30 giugno 1978, lo assegno di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 732 e le anticipazioni in godimento sono attribuiti in via definitiva e considerati utili ai fini del trattamento di liquidazione.

Al personale dimesso successivamente e fino all'applicazione della presente legge compete, a conguaglio, il trattamento di cui ai precedenti articoli ed il relativo adeguamento dell'indennità di fine rapporto di lavoro.

Art. 11.

Comando e mobilità del personale

Per esigenze di servizio, con l'assenso dell'interessato e dei consigli di amministrazione competenti, i dipendenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo d'Abruzzo, possono essere comandati a prestare servizio, nell'ambito della Regione, in altro ente turistico, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

A domanda, il dipendente di ruolo può essere immesso nell'organico dell'ente presso cui è comandato a prestare servizio ove esista la vacanza del posto nel ruolo organico dell'ente medesimo per la stessa qualifica.

All'ammissione in organico provvede il consiglio di amministrazione previo assenso dell'ente di provenienza.

Art. 12.

Abrogazione

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa in vigore nel settore degli enti locali e all'ordinamento generale dello Stato.

Art. 13.

Onere finanziario

All'onere derivante agli enti turistici dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Art. 14.

Pubblicazione ed urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 settembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12: « Normativa di attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 1° *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura degli importi di cui alla legge regionale n. 12 del 2 marzo 1979, relativi agli interventi previsti ai sensi delle direttive (CEE) numeri 159/72 e 268/75, si intendono modificati secondo quanto stabilito dagli allegati *A* e *B* del regolamento (CEE) n. 1054 del 19 maggio 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 settembre 1979

RICCIUTI

(9452)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793220)